

Approvazione del Piano comunale tratturi e qualificazione dello stato di fatto degli stessi

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 27 gennaio 2020, n. 94 - Ciliberti, pres.; Serlenga, est. - 3 Erre Legnami s.r.l., Progetto Legno s.r.l. e Immobiliare Dauna s.r.l. c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti e Puzio) ed a.

Edilizia e urbanistica - Approvazione del Piano comunale tratturi - Qualificazione dello stato di fatto dei tratturi.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1 - Con il gravame in epigrafe, i ricorrenti hanno impugnato - nella parte di interesse - il Piano comunale dei Tratturi approvato dal Comune di Foggia con delibera di Consiglio comunale -OMISSIS-.

L'obbligo per i comuni nel cui ambito territoriale ricadono i Tratturi di redigere il relativo Piano comunale (PCT) discende dalla legge regionale 23 dicembre 2003 n. 29, costitutiva del "Parco Tratturi della Puglia", a partire dalla quale i tratturi stessi sono stati considerati "*monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e in quanto testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca*" (cfr. art.1).

Tale legge ha stabilito che la proposta di piano è formulata dal Comune, attraverso la convocazione di una Conferenza dei servizi (che si svolge ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241), le cui determinazioni - unitamente ai vincolanti pareri della Regione Puglia, della Soprintendenza archeologica e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio- deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

Il Comune di Foggia, in ottemperanza alla citata legge regionale, con deliberazione di Giunta-OMISSIS-, prendeva atto della proposta di Piano predisposta dalla struttura tecnica comunale, successivamente sottoponendola all'esame di apposita Conferenza di servizi convocata per il-OMISSIS-; conferenza nella quale venivano acquisiti -il successivo -OMISSIS-- i pareri dell'Ufficio Parco Tratturi e del Servizio Urbanistica della Regione Puglia nonché della Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Puglia stessa (in luogo della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia e della Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia).

Il Piano veniva definitivamente approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale di Foggia-OMISSIS-, oggetto del presente gravame.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sia il Comune di Foggia; quest'ultimo, in particolare, ha preliminarmente eccepito la tardività del ricorso stesso.

All'udienza del 30 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

2 - In via preliminare va esaminata e respinta l'eccezione di tardività opposta dalla difesa comunale.

Sostiene il Comune che il *dies a quo* dell'impugnazione andrebbe fatto coincidere con la pubblicazione della delibera in questione all'albo comunale telematico; senonché, come condivisibilmente rimarcato dalla difesa di parte ricorrente, l'art. 124 del d.lgs. 267/2000 -esplicitamente invocato a sostegno della tardività- sancisce che tutte le deliberazioni del Comune devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi "*salvo specifiche disposizioni di legge*".

Orbene, nel caso del Piano dei tratturi, la disciplina speciale -ossia l'art. 2 della legge regionale n. 29/2003- contiene un rinvio alla disciplina dei Piani urbanistici esecutivi stabilendo che "*Il piano comunale dei tratturi ha valenza di piano urbano esecutivo (PUE) ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica, anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG)*"; e l'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2001, recante la disciplina dei P.U.E., esplicitamente prevede che l'efficacia del Piano stesso resti subordinata alla pubblicazione della delibera di approvazione finale sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (cfr. commi 8 e 9).

Ciò stante, dovendo tale disciplina trovare applicazione ai Piani dei tratturi per espresso rinvio -si ribadisce- della disciplina speciale, in assenza di pubblicazione sul Bollettino regionale i piani stessi non acquistano efficacia.

Nella fattispecie pertanto, fino alla pubblicazione sul B.U.R.P-OMISSIS-, il piano non avrebbe potuto produrre alcuna lesione poiché inefficace; sicché si conferma tempestivo il gravame proposto il-OMISSIS-, a fronte della scadenza del relativo termine il 14 novembre successivo.

3 - Venendo quindi al merito della controversia, il gravame va accolto sulla scorta del primo motivo, attraverso il quale parte ricorrente fa -in estrema sintesi- valere il difetto di istruttoria in relazione alla qualificazione dei tratturi in concessione ai ricorrenti, ricondotti alla lettera "a" dell'art. 2, comma 2, della l.r. n. 29703 più volte richiamata, nonostante visibilmente compromessi.

Va rimarcato, ai fini della corretta qualificazione dello stato di fatto dei tratturi, che questi, nella loro originaria configurazione, consistono in larghi sentieri erbosi, pietrosi o in terra battuta, sempre a fondo naturale, originatisi dal passaggio e dal calpestio degli armenti, con una larghezza di norma pari a 111 metri, il cui tragitto segnava la direttrice

principale del complesso sistema reticolare dei percorsi che si snodano e si diramano in sentieri minori costituiti dai tratturelli (bretelle che univano tra loro i tratturi principali), dai bracci e dai riposi; utilizzati dai pastori per compiere la transumanza, ossia per trasferire con cadenza stagionale le greggi da un pascolo all'altro.

La *ratio* della disciplina regionale di tutela è quella di preservare il patrimonio archeologico costituito dai tratturi stessi che abbiano conservato integre la fisionomia e la struttura originarie. Solo questi, infatti, sono definiti beni archeologici ed assumono, conseguentemente, valenza ai fini dei programmi di tutela e valorizzazione previsti dalla legge; l'esigenza di tutela non può evidentemente configurarsi ove l'originario tratturo abbia perso -in tutto o in parte- la propria fisionomia o funzione.

Proprio in tale ottica l'art. 2 della legge regionale 29/2003 distingue tre diverse tipologie alle quali ascrivere lo stato di fatto in cui versano le aree tratturali: a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati; b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria; c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.

I tratturi sub a) sono sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, conservati e tutelati dalla Regione Puglia che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione, nonché la loro destinazione alla fruizione turistico – culturale; laddove per le aree che hanno perso in tutto o in parte l'originaria destinazione, descritte alle lettere “b” e “c”, ferma restando la loro appartenenza al demanio regionale, la legge prevede forme di sdemanializzazione e trasferimento (cfr. art. 4, commi 1 e 2).

Inoltre, lo stesso art. 2, comma 2, della legge regionale 29/2003, laddove prescrive la perimetrazione dei tracciati tratturali e la loro classificazione, dispone che tale ricognizione sia effettuata “*nel rispetto della continuità comunale e intercomunale dei percorsi tratturali*”. Il tronco tratturale assume cioè rilevanza solo nell'ipotesi in cui, all'interno del percorso comunale o intercomunale, presenti connotati di continuità; caratteristica che sola può giustificare le forme di tutela e valorizzazione previste dalla legge (percorsi pedonali e ciclabili, aree di sosta etc.).

Orbene, venendo alla concreta fattispecie oggetto del presente giudizio, le aree tratturali in concessione agli odierni ricorrenti sono state ricondotte alla tipologia “a” sebbene risultino da tempo trasformate e impegnate da costruzioni.

Più in dettaglio: 1) le aree in concessione alla società 3 Erre Legnami s.r.l., censite in catasto al -OMISSIS-p.lle -OMISSIS-(-OMISSIS-), poste in zona periurbana, sono tutte recintate con ringhiera metallica su muro di sostegno, sono impegnate da vari fabbricati (vedi documentazione topografica e fotografica agli atti) posti a servizio dei due capannoni industriali retrostanti e appartenenti rispettivamente alle società Progetto Legno s.r.l. e Società Immobiliare Dauna s.r.l.; detti fabbricati, realizzati ormai da oltre un ventennio e condonati (come ancora una volta comprovato da documentazione versata in giudizio), sono destinati al ricovero e stoccaggio di prodotti semilavorati in legno, agli impianti di essiccazione, alla centrale di comando elettrico e alla struttura di un grande carroponete;

2) le aree in concessione ai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente censite in catasto al -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, poste in zona periurbana, sono anch'esse tutte recintate con ringhiera metallica su muro di sostegno ed alberi ornamentali, sono destinate agli accessi carrabili con pavimentazione in cemento armato a servizio delle quattro unità immobiliari per civile abitazione retrostanti (p.lle-OMISSIS-) e sulle stesse insistono gli impianti idrico, elettrico e fognario delle predette abitazioni, nonché i locali di sgombero, gli spogliatoi e i servizi igienici posti a servizio della contigua piscina. Le stesse aree sono delimitate da tre cancelli elettrici carrabili.

Alla compromissione di tali aree tratturali si aggiunge la mancanza della continuità.

Come si evince infatti dalle planimetrie agli atti di causa, sia nella zona periurbana del tratturo L'Aquila – Foggia (nella quale ricadono le aree in concessione alla Tre Erre Legnami), sia nella zona periurbana del tratturello Foggia- Camporeale (nella quale ricadono quelle in concessione ai sigg.ri -OMISSIS-), la presenza di costruzioni e di alterazioni dell'originaria sede tratturale lungo l'intero tracciato che si snoda dalla circumvallazione orbitale sino al centro urbano è tale da non poter consentire in alcun modo la reintegrazione del “monumento archeologico” alla sua originaria consistenza. In particolare, lungo il fronte di tale aree in concessione, la sezione del tratturo è impegnata da una strada pubblica; e, a fronte di una classificazione delle aree di sedime della strada come “b”, il piano tratturi riconduce le aree residue, in larghezza, alla classificazione sub “a”, determinando un'ulteriore frammentazione.

In sintesi, non può dubitarsi che a monte dell'approvazione del gravato Piano sia mancata una puntuale ricognizione dello stato dei luoghi e che tale mancanza abbia determinato scelte programmatiche affette da illogicità.

Ne sia ulteriore riprova che, nella Conferenza di servizi del -OMISSIS-, la Soprintendenza dei beni architettonici aveva dichiarato di non poter esprimere parere a causa della “istruttoria carente”; ma tale parere, nella successiva Conferenza del -OMISSIS-, è stato sostituito da una nota inviata via fax dalla Direzione generale dei beni culturali e paesaggistici – Regione Puglia, senza che si sia dato corso ad una nuova istruttoria.

Sussistono pertanto i vizi dedotti nel primo motivo.

4 - In conclusione, il ricorso va accolto sulla scorta del primo motivo, assorbite le ulteriori censure. Queste invero, ove accolte, non apporterebbero ulteriore utilità a parte ricorrente, in quanto articolate su di un piano strettamente procedimentale. Considerata, tuttavia, la complessità dell'atto impugnato e delle verifiche sottostanti, il Collegio dispone la compensazione delle spese di causa tra le parti.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it